



## COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

### BANDO DI GARA

Bocenago, lì 21 giugno 2018

Prot. n. 2732

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 58 dd. 07.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto l'affido in gestione del bocciodromo comunale e l'annesso esercizio pubblico denominato "Il Punto di Ristoro" ubicato presso il parco giochi di Bocenago in via A. Ferrazza, contraddistinto dalla p.ed. 590 C.C. Bocenago, per il triennio 2018-2020 - II<sup>^</sup> esperimento, mediante indizione di

### ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione a favore del canone più alto rispetto a quanto posto a base di gara. Sono ammesse, a pena di irricevibilità, **solo offerte in aumento**. Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

#### I - OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto dell'azienda composta da un impianto bocciodromo coperto a due piste, illuminato, dotato di relativo spogliatoio, nonché un pubblico esercizio di tipo "C" per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'insegna "Il Punto di Ristoro" connesso all'attività di trattenimento e svago, classificata al livello di una stella.

il periodo di apertura è fissato dal 15 giugno al 14 settembre, con apertura giornaliera minima dalle ore 14,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 24,00; previa richiesta scritta ed autorizzazione dell'Amministrazione, è data facoltà di anticipare l'apertura (ad avvenuta registrazione del contratto) e di posticiparne la chiusura fino al 29.09 di ogni anno

Non sarà consentito il subaffitto

#### II - DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara per la scelta dell'affittuario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

38080 BOCENAGO (TN) via A. Ferrazza n. 54

Codice Fiscale 00266100221

0465/804505 - 0465/804854

sito: [www.comune.bocenago.tn.it](http://www.comune.bocenago.tn.it)

mail: [protocollo@comune.bocenago.tn.it](mailto:protocollo@comune.bocenago.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.bocenago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.bocenago.tn.it)



### **III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta **più alta in aumento rispetto al canone posto a base di gara.**

All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge solo con la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo posto a base di gara.

### **IV - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di affitto d'azienda avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 15 giugno al 14 settembre per le annualità 2018-2020 (per l'annualità 2018 la decorrenza è il 15 luglio).

Il Comune di Bocenago si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente il contratto d'affitto d'azienda in caso di:

- mancato ottenimento dell'intestazione delle licenze commerciali;
- mancato pagamento anche di una sola rata del canone entro il termine di quindici giorni dalle scadenze previste;
- sospensione della normale gestione dell'azienda a qualunque causa dovuta;
- fallimento, procedure concorsuali, insolvenza dell'affittuario o procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari a carico del gestore;
- ritiro, sospensione o mancato rinnovo delle licenze di esercizio imputabili all'affittuario;

### **V - CANONE**

Il canone di affitto annuo, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'azienda, è stabilito in € 1.300,00.- (euro millecento/00) + IVA nella misura di legge.

Il canone annuo dovrà essere versato in due rate anticipate di pari importo con le seguenti scadenze: la prima entro il 15/06 e la seconda entro il 15/12 di ogni anno; per l'annualità 2018 la prima rata entro il 15.07.

Dal secondo anno il canone verrà rivalutato, se positivo, in misura pari al 100% indice ISTAT del mese di marzo dell'anno di riferimento.

### **VI - FACOLTA' DI SOPRALLUOGO**

A discrezione i concorrenti possono richiedere all'Amministrazione, al fine di accertare la presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'amministrazione, l'effettuazione di sopralluogo presso la struttura, concordando la visita con l'Ufficio Segreteria del Comune di Bocenago.

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro congruo termine rispetto al giorno ipotizzato.

### **VII - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI**

Sono ammessi a partecipare alla gara:

Le persone fisiche e/o imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o anche di società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. aventi i requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia.

Le imprese raggruppate dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa provinciale in materia.

Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.p. 23/90 e ss.mm. e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca anche per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune di Bocenago

Il mandatario ha nei riguardi del Comune di Bocenago la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del Comune di Bocenago di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

A norma dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, verranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tale ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Ai fini delle situazioni previste dall' art. 2359 del codice civile , i concorrenti sono tenuti a presentare idonea autocertificazione.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta **l'esclusione di tutti i concorrenti** che risultino partecipare in violazione dei divieti medesimi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera c), della L.P. n. 23/1990 e s.m. per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016;
- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, institore (delegato con procura), preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 5 del LP 9/2000 (art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm). nonché di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71;

- c) possesso da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante, institore e preposto, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59)

### **VIII - CAUZIONE PROVVISORIA**

Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria di € 96,00 (Euro novantasei/00), prestata attraverso assegno circolare non trasferibile intestato all'Amministrazione comunale di Bocenago.

La cauzione andrà inserita, **a pena di esclusione**, nel plico di trasmissione nella busta A) Documentazione Amministrativa

**Tale somma sarà incamerata da questa Amministrazione, in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario.**

Fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, qualora, a seguito dell'aggiudicazione, non si pervenga alla stipulazione del contratto di affitto d'azienda entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione per fatti imputabili all'aggiudicatario (quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: la mancata presentazione di documentazione richiesta, la mancata costituzione della cauzione definitiva, il mancato versamento delle spese contrattuali, l'esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione dell'asta, etc.), il Comune di Bocenago revocherà l'aggiudicazione ed incasserà l'intera cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto.

Il Comune di Bocenago provvederà, inoltre, ad imputare alla medesima aggiudicataria e rinunciataria il maggior danno derivante dal nuovo affidamento.

### **IX - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima della firma del contratto, dovrà presentare:

- Fideiussione bancaria /Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da primario Istituto di credito / primaria Compagnia di assicurazioni, **espressamente assentita dal Responsabile del procedimento** pari all'importo complessivo del contratto, corrispondente al **canone offerto + I.V.A.** per le 3 (tre) annualità, contenente l'espressa clausola di pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Bocenago e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale; a tal fine la fideiussione avrà scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del contratto.

Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell'affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste dal contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune di Bocenago.

L'affittuario si obbliga

- Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti rilasciata da primario Istituto di credito ovvero Compagnia di assicurazioni, **espressamente assentita dal Responsabile del procedimento** con massimale di almeno € 3.000.000 a copertura dell'attività svolta ed estesa ai danni derivanti da smercio anche di prodotti preparati o elaborati dal locatore stesso e

Polizza Incendio rischio locativo a garanzia dei danni cagionati all'immobile e al contenuto oggetto di bando con massimale di € 500.000,00. Dovrà inoltre essere prevista una partita "Ricorso Terzi" di almeno € 500.000 per la copertura di potenziali danni a cose di terzi. Copia di tale polizze dovranno essere consegnate al proprietario prima dell'inizio della gestione e ad ogni rinnovo annuale

#### **X - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il presente bando (comprendente di tutti i suoi allegati) è pubblicato in versione integrale all'albo pretorio telematico del Comune di Bocenago all'indirizzo <http://albotelematico.tn.it/bacheca/bocenago/> e nella sez. Amministrazione trasparente del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>, per estratto su un quotidiano locale e può essere richiesto all'Ufficio Segreteria del Comune di Bocenago.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la domanda secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente la stessa a:

**COMUNE DI BOCENAGO  
VIA A. FERRAZZA, N. 54  
38080 BOCENAGO (TN)**

**ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 02 LUGLIO 2018  
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

La domanda dovrà essere composta da un plico chiuso sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto (plico di invio), all'interno del quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente Bando.

Sul plico dovrà essere riportato il **nominativo dell'offerente** e la seguente dicitura:

**"Offerta per la gara relativa all'affitto d'azienda bocciodromo comunale ed annesso esercizio pubblico denominato "Il Punto di Ristoro" 2018-2020 II^ ESPERIMENTO - NON APRIRE".**

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Bocenago, via A. Ferrazza, n.54 - Bocenago (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Al fine di evitare disgradi in merito alla ricezione dei plachi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plachi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plachi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del**

**termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

**La data di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo della Amministrazione comunale, anche se spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento o tramite altro mezzo.**

Il termine stabilito per la presentazione dei plichi è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungano in ritardo o non siano corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richiesti dall'avviso.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

L'Ufficio Segreteria del Comune di Bocenago è a disposizione per fornire informazioni di carattere tecnico per iscritto a mezzo fax: 0465/804854 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [segretario@comune.bocenago.tn.it](mailto:segretario@comune.bocenago.tn.it)

Le risposte saranno comunicate nelle forme sopra riportate in tempo utile per la formulazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

## **XI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO**

Paragrafo 1:

Nel plico esterno (plico di invio) deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come indicata al capitolo XI-Paragrafo 2 utilizzando i fac simili predisposti dall'Amministrazione;
- BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA, come indicato al capitolo XI-Paragrafo 3 (usare i fac-simile);

I plichi contenenti **la documentazione amministrativa e l'offerta economica**, come indicato dovranno rispettare le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:

- a) essere chiusi sigillati con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché della dicitura rispettivamente di **“DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA” “OFFERTA ECONOMICA”** a pena di esclusione.

NB: Non sono ammesse offerte plurime. Deve essere presentata una sola offerta economica. Costituisce causa di **esclusione dalla gara** la presentazione di offerte plurime.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

*Paragrafo 2:*

Nella busta contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A) deve essere inserita – a pena di esclusione – la documentazione indicata nel presente paragrafo:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a. ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;

- b. ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l'esclusione opere, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- c. ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- d. ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e. ai sensi dell'art. 80 comma 5:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
  - Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
  - Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;

- che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
  - di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;
  - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
  - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ;
  - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;
  - di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
  - la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l;
  - di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- f. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- g. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichи l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;
- h. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
- i. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nella documentazione di gara;

- j. dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto dell'azienda;
- k. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;
- l. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura del contratto d'affitto d'azienda e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- m. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito del contratto di affitto d'azienda e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- n. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- o. ai sensi dell'art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l'uso della seguente PEC per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;
- p. nel caso di consorzi, di cui all'art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);
- q. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio non ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d'offerta ed individuano il soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (articolo 48, comma 8 del Codice);
- r. possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, institore (delegato con procura), preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 5 del LP 9/2000 (art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm). nonché di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71;

s. possesso da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante, institore e preposto, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59)

è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella presente dichiarazione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata;

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 verranno rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

2) Copia dello schema di contratto di affitto d'azienda firmato per accettazione in ogni suo foglio ed in calce alla stessa dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, a pena di esclusione.

3) Cauzione provvisoria: All'interno del plico dovrà essere inserita, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto una cauzione provvisoria, così come indicato al punto "VIII-cauzione provvisoria" del bando gara. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Bocenago, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno patito.

4) In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere prodotto il mandato collettivo con rappresentanza ad un'impresa facente parte del raggruppamento, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente la prescrizione di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei da costituire, alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere allegate copie fotostatiche di documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 L.P. 23/90 le imprese facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono produrre dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.

In caso di raggruppamenti temporanei le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere presentati e firmati da tutti i soggetti che ne fanno o intendono farne parte.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.

Si precisa che l'eventuale mancato rispetto delle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore comporta l'obbligo di regolarizzazione posteriormente all'aggiudicazione pena la pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

*Paragrafo 3:*

Il soggetto partecipante, produrrà la propria offerta economica (BUSTA B), utilizzando il facsimile allegato, con dichiarazione in carta resa legale (mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00.-), indicando il **canone annuo d'affitto offerto** in cifre ed in lettere con due cifre decimali (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'offerta espressa in lettere) solo in aumento rispetto al canone posto a base di gara è pari ad €/annui 1.300,00.- (milletrecento/00).

L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale dell'impresa offerente.

L'offerta è corredata di dichiarazione negoziale attestante:

- di aver acquisito ed esaminato il bando di gara e lo schema di contratto di affitto d'azienda e di accettarne integralmente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute,
- che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa e tale da consentire l'espletamento della gestione a perfetta regola d'arte;
- di considerare l'offerta presentata valida per almeno 90 giorni dalla data di presentazione della stessa;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

**NB: Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata sottoscrizione dell'offerta.**

**Non sono ammesse offerte in ribasso o pari all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.**

**XII - PROCEDURA DI GARA.**

La gara in seduta pubblica si svolgerà il giorno 2 LUGLIO 2018 ad ore 15:00 presso la sede dell'Amministrazione comunale di Bocenago sita in via Ferrazza, n. 54 – Bocenago (TN). Tutti gli offerenti sono ammessi a partecipare alla seduta di apertura delle offerte. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad

impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

Il Presidente del seggio di gara, alla presenza di due testimoni, in seduta aperta al pubblico procederà a:

- verifica regolarità dei plichi pervenuti;
- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico, apponendovi data, timbro della struttura e sottoscrizione propria e dei testimoni;
- apre le buste contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA verificando la regolarità e completezza dei medesimi e disponendo soccorso istruttorio ovvero escludendo le dichiarazioni eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;
- apre le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA, leggendo ad alta voce l'importo offerto;
- formula la graduatoria complessiva sulla base degli importi offerti;
- aggiudica l'affitto d'azienda all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più alta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede nella stessa adunanza ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario, senza gara di miglioria.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'aggiudicazione è effettuata a favore di quest'ultima, se ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

Il seggio di gara conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria e con la conseguente proposta di aggiudicazione. Con provvedimento dell'organo comunale competente, all'esito delle verifiche, si procederà all'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, l'Amministrazione comunale di Bocenago, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale, potrà a suo giudizio concludere il contratto in oggetto a trattativa privata.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e i. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara il seggio di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della medesima qualora facciano venir meno il principio di **segretezza** dell'**offerta** economica.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo.

### **XIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.**

L'Amministrazione comunale procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al bando, tramite l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito:
  - al Titolare, se trattasi di Impresa individuale;
  - a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
  - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
  - agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali;
  - in ogni caso al Procuratore che rappresenti l'Impresa nella procedura di gara ed ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando;
- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, certificazioni INPS e INAIL attestanti la regolare posizione del concorrente nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- c) certificazione rilasciata dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza del soggetto partecipante alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d) certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- e) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, certificato di iscrizione nel registro delle cooperative di cui alla L.R. n. 7/1954 (o registro analogo per le cooperative aventi sede fuori regione).

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione dei soggetti interessati.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'aggiudicatario ed eventualmente al soggetto che segue nella graduatoria, la presentazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, della seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti e precisamente:

- a comprova del possesso da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o eventuale delegato della società di uno dei seguenti requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9;
- certificati comprovanti una delle fattispecie sotto elencate:
  - la frequenza con esito positivo di un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

- il conseguimento di un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione presso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- la prestazione di servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;
- l'essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di aver superato con esito positivo l'apposito esame;
- a comprova dell'esperienza di aver già gestito (direttamente o quale componente di un'impresa familiare) per almeno due anni negli ultimi cinque un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure di aver prestato servizio, per almeno tre anni negli ultimi cinque, presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente;
- copia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, contratto di assunzione, altra documentazione idonea.

Il Comune di Bocenago si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.

L'aggiudicatario, **prima della stipula del contratto, dovrà:**

- effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;
- costituire fideiussione bancaria/assicurativa nell'importo richiesto dal Comune di Bocenago
- depositare copia di polizza assicurativa

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procederà inoltre alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità. Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione procedente per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

La stipula del contratto avverrà, in data compatibile con l'espletamento di tutti gli adempimenti burocratici e comunque non oltre la data indicata dal Comune in fase di

Aggiudicazione. In caso di mancata stipula del contratto entro tale data per colpa o fatti imputabili all'aggiudicatario, il Comune di Bocenago si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione ed incassare l'intera cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito.

L'amministrazione comunale di Bocenago si riserva la facoltà di effettuare la consegna anticipata della struttura oggetto di affitto di azienda.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata e registrata. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, competenze segretario, ecc. nessuna esclusa ed eccettuata), sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **XIV - ULTERIORI INFORMAZIONI.**

- 1) L'offerta è vincolante per un periodo di 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto.
- 2) La Struttura non dispone dell'attestazione di prestazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal D.L. 04 giugno 2013 n. 63, in quanto esente ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. d) ed e) del D.Lgs. 192/2005.
- 3) Al perfezionamento della gestione si perverrà mediante apposito contratto e subingresso della relativa licenza amministrativa e sanitaria (modello SCIA). La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica mediante Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Le spese contrattuali e di subingresso sono a carico del gestore
- 4) Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti dalla L.P. 23/1990.
- 5) Le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal Foro di Trento.

Del presente procedimento di gara è responsabile il Segretario generale dott. Mauro Bragagna, unica persona abilitata a corrispondere alle richieste di chiarimenti, da effettuarsi, comunque, per iscritto anche via fax o e-mail: [segretario@comune.bocenago.tn.it](mailto:segretario@comune.bocenago.tn.it) - PEC: [comune@pec.comune.bocenago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.bocenago.tn.it)



Il Segretario generale  
Bragagna dott. Mauro

Allegati:

1. Informativa trattamento dati personali;
2. Fac-simile dichiarazione
3. Fac-simile offerta economica
4. Schema di contratto di affitto d'azienda
5. Inventario
6. Planimetria e documentazione fotografica